

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
 - 03 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Svalutazioni dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti
 - 04 ACCERTAMENTO - Dichiarazioni
 - 05 RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati
 - 06 TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo
- ### AGEVOLAZIONI
- 07 AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
- ### LAVORO
- 09 PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti
 - 10 PREVIDENZA - Agevolazioni

12

Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Detrazioni "edilizie" - Limitazione della responsabilità solidale del cessionario - Visto di conformità "ora per allora" – Modalità di rilascio (FAQ Agenzia delle Entrate 6.6.2023)

Con una [FAQ](#) pubblicata il 6.6.2023, l'Amministrazione finanziaria ha fornito un primo chiarimento sulle modalità di rilascio del visto di conformità "ora per allora" relativo ai crediti derivanti da detrazioni "edilizie" diverse dal *superbonus* ex [art. 119](#) del DL 34/2020, sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate prima del 12.11.2021 (per le quali - ai fini dell'opzione medesima - non sussisteva l'obbligo di acquisire il visto).

Limitazione della responsabilità solidale del cessionario del credito

A partire dal 12.11.2021, l'[art. 121](#) co. 1-ter del DL 34/2020 ha esteso l'obbligo di acquisire il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni anche al fine dell'esercizio delle opzioni relative a crediti d'imposta derivanti da bonus "edilizi" diversi dal *superbonus* di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Per i crediti derivanti da opzioni esercitate prima dell'introduzione del predetto obbligo, con lo scopo di limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave, l'[art. 14](#) co. 1-bis2 del DL 50/2022 ha, tuttavia, previsto la possibilità di acquisire "ora per allora" la predetta documentazione, ciò sempre che il cedente medesimo coincida con il fornitore e non sia un soggetto "qualificato", ossia una banca o altro intermediario finanziario, una società appartenente al gruppo bancario, un'impresa di assicurazioni (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. [33](#), § 2).

Modalità di rilascio del visto "ora per allora"

Con la [FAQ](#) del 6.6.2023 l'Amministrazione finanziaria ha delineato le modalità per poter validamente ottenere il visto di conformità nella specifica circostanza prevista dal citato [art. 14](#) co 1-bis2 del DL 50/2022.

Nello specifico il visto "ora per allora" potrà essere rilasciato in forma libera, a condizione che - prima del suo rilascio - il professionista incaricato abbia presentato alla DRE la specifica comunicazione prevista dall'[art. 21](#) del DM 164/99 (con cui vengono forniti gli elementi richiesti dal DM medesimo per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità).

Il documento a forma libera che attesta il rilascio del visto dovrà, inoltre, indicare il protocollo e il progressivo della comunicazione di opzione ex [art. 121](#) del DL 34/2020 cui il visto medesimo fa riferimento, nonché dare evidenza degli elementi essenziali dell'opzione, tra i quali possono, ad esempio, essere ricompresi:

- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- il codice fiscale del condominio (se applicabile);
- il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- la tipologia di intervento agevolato;
- l'anno di sostenimento della spesa;
- l'ammontare della spesa sostenuta;
- l'ammontare del credito ceduto.

Una volta redatta, l'attestazione di rilascio del visto di conformità, munita della sottoscrizione del professionista incaricato, potrà successivamente essere da quest'ultimo inviata al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata (il rilascio di tale visto non dovrà, invece, essere comunicato all'Agenzia delle Entrate).

FAQ Agenzia Entrate 6.6.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2023 - "Visto "ora per allora" per detrazioni edilizie diverse dal superbonus a forma libera" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 7.6.2023, p. 34 - "Cessioni, forma libera per il visto "ora per allora" - Latour

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Svalutazioni dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti - Crediti garantiti da polizze assicurative - Computo nella base di calcolo delle svalutazioni deducibili - Criteri (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.6.2023 n. 340)

Con la risposta a interpello 5.6.2023 n. [340](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di calcolo della base di calcolo delle svalutazioni deducibili (ex [art. 106](#) co. 1 del TUIR) nel caso in cui in bilancio figurino crediti assicurati.

Quadro normativo di riferimento

Per i soggetti diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio ([art. 106](#) co. 1 del TUIR).

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso ([art. 106](#) co. 2 del TUIR).

I crediti da assumere come base per il computo della svalutazione deducibile sono quelli derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate all'[art. 85](#) co. 1 del TUIR (cioè, quelle che generano ricavi), per l'importo non coperto da garanzia assicurativa ([art. 106](#) co. 1 del TUIR).

Sono, quindi, esclusi, ad esempio:

- i crediti derivanti dalla cessione di beni patrimoniali e strumentali, da prestiti e depositi bancari (C.M. 23.1.76 n. [1](#));
- i crediti derivanti da operazioni di finanziamento a società controllate o collegate, nel caso in cui le società che erogano il finanziamento non abbiano per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni e il finanziamento delle società cui partecipano (C.M. 23.1.76 n. [1](#));
- i crediti in generale (e quelli cambiari in particolare) che hanno formato oggetto di sconto, sia con clausola *pro solvendo* che *pro soluto* (C.M. 1.8.87 n. [19](#) e 28.11.87 n. [24](#), R.M. 20.7.95 n. [225](#); peraltro, secondo la Cass. 30.6.2011 n. [14337](#), [14338](#) e [14339](#), i crediti ceduti *pro solvendo* si computano nella base di calcolo della svalutazione fiscalmente deducibile);
- i crediti ceduti in *factoring*, sia con clausola *pro solvendo* che *pro soluto* (C.M. 1.8.87 n. [19](#));
- i crediti derivanti da interessi attivi esenti (C.M. 21.10.97 n. [271](#));
- i risconti passivi contabilizzati a fronte di interessi attivi afferenti operazioni di finanziamento (C.M. 1.8.87 n. [19](#)).

Applicazione del principio di derivazione rafforzata

I limiti alla deducibilità fiscale previsti dall'[art. 106](#) del TUIR rimangono validi anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (in riferimento ai soggetti IAS, circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2011 n. [7](#), § 3.4).

Tuttavia, i limiti in esame non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ([art. 2](#) co. 3 del DM 1.4.2009 n. 48; [art. 2](#) co. 1 lett. a) n. 1 del DM 3.8.2017).

La prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso), che (secondo quanto previsto dagli IAS e dal documento OIC [15](#)) tiene conto dell'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente), non è, infatti, l'espressione di un criterio di valutazione, ma di una qualificazione, che, quindi, deve essere riconosciuta come tale ai fini fiscali (Relazione illustrativa al DM 1.4.2009 n. 48), in forza del principio di derivazione rafforzata (in riferimento ai soggetti IAS, circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2011 n. [7](#), § 4.1).

Il decreto riconosce, ai fini IRES, la "diversa qualificazione della prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale" (Relazione illustrativa al DM 3.8.2017).

Il calcolo delle svalutazioni deducibili deve, quindi, essere effettuato sulla base del valore risultante dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione), che si sostituisce al "valore nominale o di acquisizione" (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018; circ. Assonime 21.6.2017 n. 14, § 2.3.2).

Caso oggetto di interpello

La questione sottoposta all'Agenzia riguarda l'interpretazione dell'espressione "per l'importo non coperto da garanzia assicurativa" prevista dal citato [art. 106](#) co. 1 del TUIR. È stato cioè domandato se, dal computo dei crediti deducibili in base a tale norma, vada escluso, in alternativa:

- il totale dei crediti astrattamente inclusi e coperti dalle garanzie di polizza;
- soltanto gli importi coperti dalla sommatoria dei massimali garantiti dalle polizze fideiussorie descritte nell'istanza, al netto della relativa franchigia.

Ad avviso della risposta in oggetto, l'importo dei crediti coperti da garanzia assicurativa deve essere determinato facendo riferimento ai "massimali" delle polizze assicurative che rappresentano, in linea di principio, l'ammontare dei crediti complessivi che possono considerarsi coperti.

Invece, le eventuali franchigie concorreranno alla determinazione delle perdite su crediti, nei periodi d'imposta in cui risulteranno da elementi certi e precisi (ai sensi dell'[art. 101](#) co. 5 del TUIR).

Pertanto, devono essere esclusi dal *plafond* di calcolo delle svalutazioni deducibili i crediti commerciali iscritti in bilancio coperti dai massimali previsti dalle polizze sottoscritte senza tener conto delle franchigie previste.

Risposta interpello Agenzia Entrate 5.6.2023 n. 340

Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2023 - "Crediti assicurati esclusi dalle svalutazioni deducibili nel limite del massimale" - Redazione

Manuali Eutekne del 2022, p. 573-610 - 'Manuale del reddito d'impresa' -

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fondo svalutazione crediti" - Fornero L. - Latorraca S.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Dichiarazione precompilata - Comunicazione al Sistema tessera sanitaria delle spese sostenute - Estensione dell'obbligo agli infermieri pediatrici (DM 22.5.2023)

Con il DM [22.5.2023](#), pubblicato sulla G.U. 3.6.2023 n. 128, sono state apportate modifiche al DM [1.9.2016](#), estendendo agli infermieri pediatrici, il cui profilo professionale è individuato dal DM 17.1.97 n. [70](#), l'obbligo di trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni erogate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF).

Figura professionale degli infermieri pediatrici

Gli infermieri pediatrici sono soggetti iscritti a un Albo diverso rispetto a quello degli infermieri, che sono già tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie.

In particolare:

- gli infermieri sono iscritti all'Albo di cui al DM 14.9.94 n. [739](#);
- gli infermieri pediatrici sono iscritti all'Albo di cui al DM 17.1.97 n. [70](#).

Decorrenza delle nuove disposizioni

L'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria da parte degli infermieri pediatrici si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2023: si tratta quindi di una decorrenza retroattiva.

Termini di invio dei dati

Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'intero anno 2023, la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31.1.2024.

A decorrere dall'1.1.2024, come previsto per gli altri soggetti dall'[art. 7](#) del DM 19.10.2020, la trasmissione dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di pagamento della spesa di cui al documento fiscale.

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla suddetta scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000,00 euro.

DM 22.5.2023 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2023 - "Anche gli infermieri pediatrici inviano i dati delle spese sanitarie al Sistema TS" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 6.6.2023, p. 38 - "Precompilata 2024 con più voci di spesa" - Tarabusi Guide

Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Dichiarazione precompilata" - Negro M.

RISCOSSIONE

Modello F24 - Versamenti unificati - Sospensione dei versamenti - Adempimenti tributari - Termini processuali - Novità del DL 61/2023 (c.d. DL "Alluvioni")

Il DL 1.6.2023 n. [61](#) (pubblicato sulla G.U. 1.6.2023 n. 127) contiene i primi interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023 nei territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Tra le principali novità fiscali è prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, nonché dei termini processuali nei giudizi tributari.

Requisito della territorialità

I benefici previsti dal DL 61/2023 operano per i soggetti che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede (il domicilio per i termini processuali) nei territori individuati nell'allegato 1 al decreto.

L'esplicito riferimento ai "territori" e non ai "Comuni" induce a ritenere che occorre verificare, per ciascun soggetto, anche la frazione del Comune di residenza/sede essendo in taluni casi interessate solo porzioni di territorio.

L'esempio più lampante è quello di Bologna che vede interessati i soli soggetti con residenza o sede in frazione Paleotto.

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

L'[art. 1](#) del DL 61/2023 ha previsto, per i soggetti che all'1.5.2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori individuati nell'allegato 1 al DL stesso, alcuni benefici fiscali, tra cui:

- la sospensione dei versamenti di natura tributaria da autoliquidazione in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
- la sospensione dei versamenti delle ritenute dei lavoratori dipendenti e assimilati in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023 (sono escluse, tra le altre, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo);
- la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
- la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, i cui termini riprenderanno a decorrere dall'1.9.2023;
- la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione, che riprenderanno a decorrere dall'1.9.2023.

Sospensione dei termini processuali tributari

L'[art. 3](#) del DL 61/2023 ha sospeso i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale per il periodo dall'1.5.2023 al 31.7.2023.

La sospensione rileva solo se la parte o il suo difensore all'1.5.2023 avevano la residenza, il domicilio o la sede/studio legale in uno dei territori individuati dall'allegato 1 al decreto.

A tale fine occorre, altresì, che la procura al difensore sia anteriore all'1.5.2023.

Sono sospesi i termini per la proposizione del ricorso, per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente e per le impugnazioni delle sentenze o per l'appello incidentale.

Lo stesso dicasi per altri termini quali la riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92) e la ripresa del processo sospeso o interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92).

Per il termine processuale che abbia inizio durante il periodo di sospensione, il suo decorso viene differito alla fine di detto periodo.

Udienze e termini per i depositi

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Tale evenienza si verifica nell'ipotesi di deposito della memoria illustrativa o di documenti ex [art. 32 del DLgs. 546/92](#).

Alla sospensione dei termini processuali emergenziali, si aggiunge anche quella feriale prevista dall'1.8 al 31.8 di ogni anno.

Le udienze (camerali o pubbliche) fissate nel periodo 1.5.2023 - 31.7.2023 vengono differite oltre il periodo di sospensione su apposita istanza di parte, proposta in qualunque forma, ove sussista il requisito della territorialità per la parte o il suo difensore.

Viene comunque fatta salva la validità di quelle tenutesi alla presenza di entrambe le parti.

Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2023 - "Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per gli alluvionati" - Amato - Negro

Il Sole - 24 Ore del 3.6.2023, p. 21 - "Sospese le scadenze fiscali tra il 1° maggio e il 31 agosto" - Gaiani

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Presupposto oggettivo - Autonoma organizzazione - Studi associati - Attività di amministratore, sindaco e revisore svolta dagli associati - Esclusione da imposizione in capo allo studio - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.6.2023 n. 338)

Con la risposta a interpello 5.6.2023 n. [338](#), l'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'assoggettamento a IRAP dei compensi per l'attività di sindaco e amministratore svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio professionale.

Quadro normativo e interpretativo di riferimento

Ai sensi dell'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 446/97, presupposto oggettivo dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con specifico riferimento alle società ed agli enti, l'attività esercitata costituisce sempre, per espressa previsione normativa, presupposto d'imposta.

In ogni caso, a decorrere dal 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti ([art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021):

- attività commerciali (ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Pertanto, a partire da tale anno, la sussistenza (o meno) di tale requisito in capo a questi soggetti diviene irrilevante ai fini del loro assoggettamento (o meno) ad imposta.

Per quanto sopra, in assenza di ulteriori previsioni legislative, gli studi associati e le associazioni professionali continuano ad essere soggetti a IRAP anche dopo tale anno (circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. [4](#), § 3). Infatti, con le sentenze 13.4.2016 n. 7291 e 14.4.2016 n. 737, le Sezioni Unite della Cassazione hanno considerato sempre soggetti ad IRAP gli studi associati, le associazioni professionali e le società semplici esercenti arti e professioni, a prescindere dalla struttura organizzativa, vale a dire dall'insieme di mezzi e strutture (es. dipendenti e collaboratori, immobili, macchinari, beni mobili e servizi, ecc.) utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Alla luce dell'impostazione delle Sezioni Unite, quindi, per gli studi associati e le associazioni professionali, l'unica possibilità di sottrarsi all'imposizione sarebbe quella di provare non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza stessa dell'esercizio in forma associata dell'attività. In altre parole, l'eventuale esclusione da IRAP di associazioni professionali e studi associati sarebbe subordinata alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata.

In pratica, occorrerebbe provare che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito (Cass. 31.10.2018 n. [27843](#) e Cass. 26.11.2019 n. [30873](#)).

Proprio in forza di tale principio, le ordinanze della Cass. 27.4.2022 n. [13129](#) e 13.12.2021 n. [39578](#) hanno escluso l'applicazione dell'IRAP sulla base della mera esistenza dello studio associato, essendo stato accertato, nel caso oggetto di giudizio, che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l'attività professionale oggetto dell'eventuale imposizione.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

Ad avviso della risposta in esame, i compensi per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un professionista che partecipa a un'associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell'associazione medesima solo qualora tali attività siano esercitate, nel contempo:

- in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all'interno dell'associazione professionale;
- senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità dello studio o dall'adesione all'associazione.

Nel caso oggetto di interpello, gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati appaiono svolti non in modo "individuale e separato" rispetto al complesso dell'attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo, ma avvalendosi altresì dell'organizzazione messa a disposizione dallo studio associato. Inoltre, l'affidamento al professionista dell'incarico di amministratore o sindaco sembra avvenire anche in ragione dell'appartenenza all'associazione professionale.

Sulla base del regolamento associativo, poi, i compensi afferenti agli incarichi in oggetto sono fatturati direttamente ed esclusivamente dall'associazione.

Infine, il riconoscimento al professionista, che assume l'incarico di sindaco e amministratore, di un "premio" conferma che i compensi percepiti per tali incarichi siano intesi dall'associazione come "proventi della propria organizzazione" e non come remunerazioni riferibili esclusivamente al singolo professionista.

Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall'associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell'associazione stessa.

Posizione della giurisprudenza e della dottrina

Secondo l'ordinanza della Cassazione 2.11.2022 n. [32272](#) (espressamente citata dalla risposta in commento), per ottenere l'esclusione da IRAP dei compensi per l'attività di sindaco svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio associato, occorre dimostrare che l'attività individualmente svolta dagli associati è "funzionalmente scollegata" da quella dello studio professionale.

In precedenza, la stessa Suprema Corte (ordinanza [10.5.2019](#) n. 12495) e l'AIDC (norma di comportamento n. [215](#)), le cui posizioni paiono essere state fatte proprie dalla risposta in esame, avevano sostenuto che, affinché operi la suddetta esclusione, è necessario che:

- la fattura emessa dall'associazione professionale rechi l'indicazione del nome dell'associato e della carica di sindaco (o amministratore) ricoperta, per distinguere tale attività dalle altre rese dall'associazione;
- sia possibile scorporare il compenso (al netto dei costi di diretta imputazione), ascrivibile alla carica di sindaco (o amministratore), dalle restanti attività fatturate dall'associazione, verificando l'esistenza dei requisiti impositivi delle differenti fattispecie;
- il professionista sia in grado di dimostrare di non fruire, per la carica di sindaco (o amministratore), dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione all'associazione.

art. 1 co. 8 L. 30.12.2021 n. 234

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Risposta interpello Agenzia Entrate 5.6.2023 n. 338

Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2023 - "Lo studio associato paga l'IRAP per l'attività di sindaco degli associati" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 6.6.2023, p. 38 - "Irap su incarichi di sindaco con lo studio associato" - Germani Italia

Oggi del 6.6.2023, p. 31 - "Associazioni professionali i compensi scontano l'irap" - Stancati

Casi & Strumenti del 28.3.2023, p. 91-106 - 'Speciale IRAP 2023 - Istruzioni commentate' - Luca Fornero Guide

Eutekne - Irap - "Associazioni tra professionisti" - Valente G.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Investimenti "4.0" - Modalità di compilazione del modello REDDITI - Ulteriori indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (FAQ Agenzia delle Entrate 5.6.2023)

In merito al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0", l'Agenzia delle Entrate, con le [FAQ 5.6.2023](#) pubblicate sul proprio sito internet, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI

Investimenti "4.0" prenotati nel 2021 ed effettuati nel 2022

Nel primo caso, un'impresa nel corso dell'anno 2022 ha completato l'acquisto di un bene strumentale nuovo 4.0 ex L. [232/2016](#) per il quale era stata effettuata nel 2021 la relativa "prenotazione" (ordine vincolante e versamento dell'acconto del 20%).

Sotto il profilo dichiarativo, l'impresa ha:

- indicato l'importo del credito d'imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello REDDITI 2022;
- riportato l'ammontare dell'investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.

È stato quindi chiesto, con riferimento a tale fattispecie, se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello REDDITI 2023.

L'Agenzia delle Entrate risponde precisando anzitutto che, come affermato nelle istruzioni per la compilazione del modello REDDITI 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento del citato modello (vale a dire il 2021) ed entro il 31.12.2022 per i quali entro il 31.12.2021 si era proceduto all'ordine vincolante ed era stato versato l'acconto del 20% (c.d. "prenotazione").

Il corrispondente credito d'imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d'imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo (in cui va indicato l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione).

Viene quindi precisato che nel modello REDDITI 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2022) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2022.

Il corrispondente credito d'imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

La descritta modalità di compilazione, ad avviso dell'Agenzia, consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello REDDITI 2022 e poi nel modello REDDITI 2023), con conseguente duplicazione del corrispondente credito d'imposta.

Investimenti "4.0" effettuati nel 2020 e interconnessi nel 2022

La seconda fattispecie analizzata dall'Agenzia delle Entrate riguarda un'impresa che ha effettuato nel periodo d'imposta 2020 uno o più investimenti in beni 4.0 (Allegato A o B della L. [232/2016](#)), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.

Si chiedeva se il credito d'imposta maturato a seguito di tali investimenti dovesse essere riportato nel modello REDDITI 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel modello REDDITI 2023.

Con riferimento a tale fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito maturato e l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l'acquisto di beni strumentali di cui all'Allegato A o B della L. [232/2016](#) vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello REDDITI 2021.

La risposta sottolinea che tale modalità di compilazione è direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello REDDITI 2021, laddove viene precisato che nel rigo "RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione", e prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell'interconnessione.

art. 1 co. 1056 L. 30.12.2020 n. 178

FAQ Agenzia Entrate 5.6.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2023 - "Bonus investimenti "4.0" senza duplicazione nel modello REDDITI 2023" - Alberti

Italia Oggi del 7.6.2023, p. 34 - "Beni strumentali, stop a duplicazioni in Redditi" - Bonghi Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Contributi IVS artigiani e commercianti - Modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023 (circ. INPS 7.6.2023 n. 52)

La circ. INPS 7.6.2023 n. [52](#) riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023. Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:

- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (sezione I del quadro RR);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente (sezione II del quadro RR).

Base imponibile contributiva per le Gestioni artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno ([art. 3-bis](#) co. 1 del DL 384/92).

Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM. Più in particolare, i righi di riferimento sono i seguenti:

- quadro RF, rigo RF63 (Reddito o perdita), al netto dei righi RF98 (Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) e RF100, col. 1 + col. 2 (Perdite d'impresa dei periodi d'imposta precedenti);
- quadro RG, rigo RG31 [Reddito d'impresa (o perdita)], al netto dei righi RG33 (Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) e RG35, col. 1 + col. 2 (Perdite d'impresa dei periodi d'imposta precedenti);
- quadro RH, somma algebrica dei seguenti righi: col. 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice "1" e "5" indicato in col. 2 e col. 4 dei righi da RH5 a RH6, al netto dell'importo del rigo RH12 col. 1 e col. 2 (Perdite d'impresa degli esercizi precedenti);
- quadro LM (regime di vantaggio), differenza tra i righi LM6 (Reddito lordo o perdita) e LM9 col. 3 (Perdite pregresse);
- quadro LM (regime forfetario), differenza tra i righi LM34, col. 1 (Reddito lordo) e LM37, col. 1 (Perdite pregresse).

I soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 114 della L. 208/2015, considerano anche il reddito dichiarato in col. 3 dei righi RC1-RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati, in caso di indicazione del codice "3" - "Soci cooperative artigiani" nella colonna 4.

La circolare chiarisce che, nel caso in cui nei quadri RF e RG sia stata barrata la casella "Impatriati - art. 16 D. Lgs. 147/2015", la base imponibile contributiva "è la stessa individuata ai fini IRPEF". Tale chiarimento si rendeva necessario in quanto, per la struttura dei quadri, pareva che la disposizione sugli impatriati avesse solamente una valenza fiscale e non trovasse applicazione ai fini contributivi.

Fermi i chiarimenti della circ. INPS [84/2021](#), i soci lavoratori di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano anche la parte del reddito d'impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Base imponibile contributiva per la Gestione separata

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF nei quadri seguenti:

- quadro RE, rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE25, se presenti perdite al rigo RE24;
- quadro RH, rigo RH15, se il reddito deriva dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codici "2" e "7" nella colonna 2 dei rigi RH1-RH4), o RH17, se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16, oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; sono interessati i soggetti individuati con uno dei seguenti codici: 2 - associazioni fra professionisti; 3 - società semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS o 6 - società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo, che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio;
- quadro LM (regime di vantaggio), rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse);
- quadro LM (regime forfetario), somma degli importi indicati nel rigo LM34 col. 2 (reddito lordo, Gestione separata autonomi) meno gli importi indicati nel rigo LM37 col. 2 (perdite pregresse);
- quadro RL (altri redditi di lavoro autonomo): rigo RL26, colonna 3, se in col. 2 è indicato il codice "2", per le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Nel caso in cui la professionista abbia percepito nell'anno l'indennità di maternità, questa concorre alla formazione della base imponibile contributiva nel quadro RR.

Termini di versamento

Relativamente ai versamenti dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e sul reddito di lavoro autonomo per i professionisti iscritti alla Gestione separata, operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi ([art. 3-bis](#) co. 3-bis del DL 384/92 e [art. 18](#) co. 4 del DLgs. 241/97). Quindi, per il corrente anno, il versamento è effettuato entro:

- il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%, termine però che, cadendo di domenica, comporta il differimento a lunedì 31.7.2023.

Resta ferma la possibilità di usufruire di eventuali proroghe dei versamenti che dovessero essere prossimamente disposte.

art. 10 DLgs. 9.7.1997 n. 241

Circolare INPS 7.6.2023 n. 52

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Gestione separata INPS" - Rivetti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Contribuzione artigiani e commercianti" - Rivetti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2023 - "Per gli impatriati la base imponibile contributiva è la stessa individuata ai fini IRPEF" - Rivetti

PREVIDENZA

Agevolazioni - Misure emergenziali per l'Emilia Romagna - Indennità una tantum per lavoratori autonomi - Novità del DL 61/2023 (c.d. "DL alluvione") - Istruzioni (circ. INPS 8.6.2023 n. 54)

Con la circ. 8.6.2023 n. 54, l'INPS ha dettato le istruzioni operative per la presentazione delle domande per l'indennità *una tantum* ex [art. 8](#) del DL 1.6.2023 n. 61, riconosciuta ai lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a causa dell'alluvione che ha colpito alcuni territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.

Destinatari

L'indennità *una tantum* è destinata alle seguenti categorie di soggetti:

- collaboratori coordinati e continuativi (vale a dire, i co.co.co. di cui all'[art. 409](#) c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell'INPS, dell'INPGI e dell'ENPAPI, nonché i rapporti di co.co.co. per i quali è obbligatoria la contribuzione presso le Casse professionali autonome o le Gestioni INPS e i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica);
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione separata dell'INPS;

- lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa (ovverosia, gli iscritti alle Gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri - compresi gli IAP e i coadiuvanti e coadiutori - i pescatori autonomi, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS - compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici - i professionisti con Cassa e i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la gestione speciale ex ENPALS).

Condizioni

Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, le suddette categorie devono:

- avere, alla data dell'1.5.2023, la residenza o il domicilio, ovvero devono operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto;
- aver sospeso l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023;
- essere iscritte a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza a partire dall'1.5.2023, con attività già avviata alla medesima data.

Il requisito relativo:

- alla residenza, viene accertato in maniera automatica dall'INPS;
- al domicilio, deve essere dichiarato dal richiedente in sede di domanda.

La norma prevede espressamente che l'indennità *una tantum* in argomento debba essere riconosciuta ai lavoratori autonomi nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Misura

L'indennità *una tantum* è riconosciuta per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023.

Nello specifico, l'indennità *una tantum* è pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro.

Sul punto, l'INPS precisa che:

- in sede di presentazione della domanda, il richiedente sarà tenuto a dichiarare - oltre al possesso dei requisiti - il periodo o i periodi di sospensione dell'attività a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione;
- i lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un'unica domanda per tutti i periodi di sospensione (i periodi di sospensione dell'attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi).

Presentazione della domanda

L'indennità *una tantum* sarà riconosciuta ed erogata dall'INPS, dietro presentazione di apposita domanda telematica da parte del lavoratore a partire dal 15.6.2023 ed entro il 30.9.2023.

La domanda potrà essere presentata mediante:

- l'apposito servizio *on line* che sarà messo a disposizione nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- il Contact center;
- i patronati.

L'INPS:

- dovrà riconoscere l'indennità *una tantum* nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023;
- dovrà provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati di detta attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze;
- non potrà procedere all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso all'indennità se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa;
- effettuerà le verifiche circa la sussistenza dei requisiti.

art. 8 DL 1.6.2023 n. 61

Circolare INPS 8.6.2023 n. 54

Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2023 - "Entro il 30 settembre domanda per l'una tantum dei lavoratori colpiti dall'alluvione" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 9.6.2023, p. 36 - "Indennità agli autonomi con requisiti autocertificati" - Prioschi M.

Guide Eutekne - Previdenza - "Indennità una tantum" - Silvestro D. - Tombari E.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 20.3.2023 N. 94679

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le spese sostenute nel 2022 per le reti di imprese agricole - Percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 100,00% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta previsto a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, disciplinato dall'art. 1 co. 131 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2022 n. 174713, in relazione agli investimenti effettuati nel 2022, in quanto l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti è risultato inferiore alle risorse disponibili (pari a 5 milioni di euro).

Calcolo del credito d'imposta fruibile

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata nel periodo dal 15.2.2023 al 15.3.2023, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2022 n. 174713, in assenza di rinuncia.

Si ricorda che, anche in relazione agli investimenti effettuati nel 2021 (comunicazioni presentate dal 20.9.2022 al 20.10.2022), la percentuale di fruizione del credito d'imposta era stata fissata al 100,00% (provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2022 n. 406604).

Cassetto fiscale

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Utilizzo in compensazione nel modello F24

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- utilizzando il codice tributo "6990", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 3.11.2022 n. 64.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".